

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
Provincia di Treviso



REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 27.06.2006
Modificato con delibera C.C. n. 04 del 29.04.2023
Modificato con delibera C.C. n. 27 del 29.07.2023

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto del servizio di Polizia Rurale
- Art. 2** Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 3** Ordinanze del Sindaco

CAPO II
NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

- Art. 4** Pulizia dei terreni agricoli
- Art. 5** Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 6** Spigolature

CAPO III
PASCOLO – CACCIA - PESCA

- Art. 7** Pascolo degli animali
- Art. 8** Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 9** Attività agricole ed esercizio venatorio
- Art. 10** Allevamento di selvaggina
- Art. 11** Esercizio della pesca

CAPO IV
AMBITI RURALI EDIFICATI

- Art. 12** Case rurali
- Art. 13** Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- Art. 14** Norme generali sui fabbricati
- Art. 15** Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art. 16** Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare
- Art. 17** Divieto di attivazione di allevamenti
- Art. 18** Nuovi recinti per gli animali
- Art. 19** Casi Depositi di foraggi e insilati
- Art. 20** Stalle, concimaie e fienili
- Art. 21** Depositi di esplosivi e infiammabili

CAPO V
REGIME DELLE ACQUE

- Art. 22** Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 23** Spurgo di fossi e canali privati
- Art. 24** Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 25** Gestione di fossi e canali privati
- Art. 26** Irrigazione
- Art. 27** Scarico nei fossi
- Art. 28** Recisione di rami protesi e radici
- Art. 29** Manutenzione di strade interpoderali
- Art. 30** Pulizia delle aree private e terreni non edificati
- Art. 31** Aratura dei terreni

Art. 32 Canali demaniali ed opere consortili

Art. 33 Prelievi di acque sotterranee

CAPO VI

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 34 Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

Art. 35 Cartelli per esche avvelenate

CAPO VII

MALATTIA DEL BETIAME

Art. 36 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

Art. 37 Smaltimento di animali morti

Art. 38 Obbligo di denuncia

Art. 39 igiene degli animali nelle stalle

CAPO VIII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

Art. 40 Culture agrarie – Limitazioni

Art. 41 Accensione di fuochi

Art. 42 Modalità per lo spargimento dei liquami, dei letami zootecnici e di altri materiali a prevalente matrice organica

Art. 43 Casi particolari di autorizzazione allo spargimento dei liquami

Art. 44 Determinazione quantità massima di fertilizzanti organici naturali che possono essere smaltiti

Art. 45 Stoccaggio interno all'azienda

Art. 46 Cumuli temporanei esterni di letame o stallatico

Art. 47 Divieti e limiti per il cumulo e lo spargimento

Art. 48 Lo spargimento del compost

Art. 49 Misure contro la proliferazione degli infestanti

CAPO IX

SANZIONI

Art. 50 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 51 Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio

Art. 52 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Art. 53 Sequestro e custodia di cose

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto del servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale dell'attività agraria e della vita sociale nelle campagne, nonché la vigilanza per la salvaguardia e manutenzione di fossi, rii ed opere a difesa del territorio.
2. Il presente regolamento si applica nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli e/o paesaggistico-ambientali dal Piano Regolatore Generale, ferma restando la tutela della proprietà fondiaria regolata dagli artt. 840 e seguenti del Codice Civile. Si applica, altresì, a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che, a vario titolo, sono interessati da attività che di norma sono esercitate in ambito agricolo-rurale, così come definite dall'art. 2135 del C.C.
3. Un particolare rilievo è dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Art. 2

Organi preposti al servizio di polizia rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da Assessore dallo stesso delegato; è svolto dagli agenti della Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di Polizia, nonché per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.
2. L'attività della Polizia Municipale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla Legge 7-3-1986, n. 65 e dal vigente Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 3

Ordinanze del Sindaco

1. Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, nonché da quanto stabilito dallo Statuto Comunale, sono rimandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi del presente regolamento.
2. Le ordinanze emanate a sensi delle disposizioni vigenti e per i poteri conferiti dagli artt. 36 e 38 della Legge 8.6.1990 n. 142, sono finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo; debbono contenere i seguenti requisiti:
 - a. essere dirette a persone ben identificate, delle quali sono individuati cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b. essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati, nonché con le norme di Regolamento violate;
 - c. diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
 - d. indicare le sanzioni a carico degli inadempienti;
 - e. l'autorità cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 4

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma precedente del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 5

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, secondo le norme del P.R.G. e con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzii la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.
5. Il divieto di cui al presente articolo non può estendersi agli agenti di bonifica e degli organi superiori, ai quali è consentito il libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di privati o consorziali, a sensi dell'art. 140 lett. i) del R.D. 368/1904, nonché per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo, come previsto dallo stesso articolo lettera e).

Art. 6

Spigolature

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e rampollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

CAPO III

Pascolo - Caccia - Pesca

Art. 7

Pascolo degli animali

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.
3. Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa.
4. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza avere prima ottenuto espressa autorizzazione dal Sindaco.
5. Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del proprietario del fondo, che deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia di cui all’art. 2 del presente regolamento.
6. E' consentito, fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all’altro. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie dovranno aver cura di impedire ammassamenti degli animali e, comunque, non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali posano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.
7. Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell’ambito urbano.
8. Ferme restando le disposizioni in cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C.P.

Art. 8

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni in cui agli artt. 843 commi 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 9

Attività agricole ed esercizio venatorio

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneti, ad uliveti specializzati ed a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l’obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
2. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l’esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d’acqua.
3. Qualora il proprietario intenda vietare l’accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l’accesso al fondo deve essere manifestata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente Direzione Regionale.
4. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l’interdizione dell’attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticano attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
5. Se la richiesta di interdizione dell’attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene

accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

6. Non è consentito cacciare o pescare senza il possesso delle prescritte licenze.

7. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con Leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'amministrazione Provinciale.

Art. 10

Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.

2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 11

Esercizio della pesca

1. La pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali, nonché dalle disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale. Salvo quanto previsto da altre leggi in materia, non è consentito pescare senza le prescritte licenze.

CAPO IV

Ambiti rurali edificati

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, c

Art. 12

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione e dal normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.

2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.

3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.

4. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

5. Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente, in modo da evitare danno alle strade.

Art. 13

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura, devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura.

Art. 14

1. Concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico, devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 15

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali;
 - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metrilineari dall'abitazione più vicina.

Art. 16

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303), dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999), nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto dai corsi d'acqua

pubblici e stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 dalle abitazioni e di m. 20 dai confini della altrui proprietà privata.

3. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

4. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

5. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:

a) altezza minima dei ricoveri : 3 m;

b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli).

6. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

7. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.

8. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

9. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune, che la rilascia previo parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 17

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (*centro storico*) – B (*di completamento*) – C (*di espansione*) – H (*commerciale*) – D (*industriale*), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani (allevamenti di tipo "familiare").

Art. 18

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A., devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Art. 20
Stalle, concimaie e fienili

1. Le stalle e le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
2. È vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.
3. All'interno dell'abitato, il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato.
4. I carri adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti.
5. I fienili debbono essere posti a non meno di mt. 10 di distanza dalle case coloniche.

Art. 21
Depositi di esplosivi e infiammabili

1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

CAPO V

Regime delle acque

Art. 22
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 23
Spurgo di fossi e canali privati

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati quando sia necessario.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. A tale scopo, il Comune potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica competente, sia per la progettazione degli interventi, qualora necessaria, sia per l'esecuzione delle opere e la ripartizione degli oneri.

Art. 24
Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di nuovi fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti; tale distanza è misurata secondo il disposto dell'art. 891 C.C.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui al comma 1 va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada; in ogni caso non può essere inferiore a metri 3.

3. Per la piantumazione degli alberi è necessario arretrarsi di un minimo di metri tre dalla linea di confine; per le siepi e piantagioni di altezza non superiore ad un metro è necessario arretrarsi di almeno mezzo metro dalla linea di confine; nel caso di siepi vive e piantagioni di altezza superiore a un metro, l'arretramento non può essere inferiore ad un metro, a sensi dell'art. 892 C.C.
4. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.
6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

Art. 25

Gestione di fossi e canali privati

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta l'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
6. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
 - d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - e) tempi di realizzazione dell'opera.
7. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 26

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare

qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione, devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 27

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 28

Recisioni di rami protesi e radici

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

2. Quando per impeto di vento o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale alberi o rami d'albero piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi sarà tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. In caso di trascuratezza del proprietario, l'autorità Comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 29

Manutenzione di strade interpoderali

Le strade interpoderali o vicinali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 30

Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendo i costi ai proprietari ai proprietari o ai conduttori.

Art. 31
Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico o privato, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e/o fossi, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna di almeno 3,00 m di larghezza qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada o al fosso, per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.
2. In caso di aratura parallela al fosso la distanza minima non dovrà essere inferiore a 1,00 m.
3. E' fatto obbligo agli operatori di mezzi agricoli di provvedere ad una accurata pulizia degli stessi da eventuali residui di terra, concime, ecc. prima di reimmettersi sulle pubbliche vie, ed in ogni caso di pulire ogni eventuale residuo rilasciato sulla carreggiata.

Art. 32
Canali demaniali ed opere consortili

1. Per la manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti ed, in quanto esistenti, le norme in materia del regolamento del Consorzio di Bonifica stesso.
2. Per tutti i corsi d'acqua pubblici classificati o non, e comunque per tutti gli alvei demaniali, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 10,00 m ambo i lati. Ogni opera all'interno degli alvei stessi o della fascia di rispetto è soggetta, a sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, a formale concessione ed autorizzazione dell'Ente di competenza (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).

Art. 33
Prelievi di acque sotterranee

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sottoposti ad autorizzazioni in base alle norme vigenti.
2. Le fontane a getto continuo, da pozzi salienti, dovranno essere munite di idonei dispositivi di chiusura in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.
3. Nei periodi in cui l'acqua non è utilizzata, l'erogazione deve essere preclusa.
4. Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, ecc.), sono vietati e sono concessi soltanto in presenza di riciclo artificiale della medesima acqua.
5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa di € 775,00, prevista dall'art. 219 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici, aggiornata nell'importo dall'art. 3 della Legge 30.12.1970 n. 1292.

CAPO VI
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI
INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 34
Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con i competenti Uffici regionali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Ufficio regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 35

Cartelli per esche avvelenate

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o simile.

CAPO VII MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 36

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

- 1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria competente per territorio, di seguito U.L.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
- 2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
- 3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'U.L.S.S.

Art. 37

Smaltimento di animali morti

- 1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio.
- 2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art. 38
Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità e nelle successive modifiche.

Art. 39
Igiene degli animali nelle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed in buono stato di manutenzione.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
3. È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VIII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA
TRANQUILLITÀ ALTRUI

Art. 40
Colture agrarie - Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 41
Accensione di fuochi

1. Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi le precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi. In base a quanto disposto dall'articolo 703 del CPP è vietata l'accensione di fuochi in luoghi abitati o nelle immediate vicinanze, lungo vie pubbliche, prevedendo per tali norme anche l'arresto se il fatto è cagionato da più persone.

L'accensione dei fuochi è vietata:

- in luoghi abitati
- nelle immediate vicinanze dei luoghi abitati
- lungo le vie pubbliche (strade comunali e provinciali)
- ad una distanza inferiore da 100,00 m dalle strade
- lungo i corsi d'acqua
- in zone soggette a vincolo idrogeologico

2. Nel periodo **dal 1° aprile al 31** ottobre è vietato bruciate stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili direttamente in campo.

3. Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ossia nel bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili, bisogna attenersi alle disposizioni vigenti e comunque sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali in particolare:

- le stoppie e gli altri residui possono essere bruciati solo a 100,00 m da aree boscate, in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali tagliafuoco o altri sistemi efficaci. Nel caso di danni provocati ai boschi, oltre all'ammenda scatta la denuncia all'autorità Giudiziaria.

- i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti, oppure diversamente i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli.

4. **E' vietato a chiunque di bruciare rifiuti** quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fito-farmaci o medicinali, ecc. oppure rifiuti prodotti da terzi compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

Art. 42

Modalità per lo spargimento dei liquami, dei letami zootecnici e di altri materiali a prevalente matrice organica

1. Lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali sul suolo agricolo costituisce pratica agronomica e, pertanto, deve avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia di assorbimento dei nutrienti.

2. Gli allevatori singoli o associati che utilizzano esclusivamente terreni propri (cioè condotti a qualsiasi titolo nonché vincolati da rapporti associativi o cooperativistici) per lo spargimento dei liquami nei limiti indicati dal successivo art. 44, sono tenuti a trasmettere la comunicazione preventiva di spargimento all' Autorità competente (PROVINCIA), secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. La documentazione, presentata secondo i modelli all' uopo predisposti, deve contenere i dati del richiedente e dell'attività di allevamento, nonché l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento. Una copia di tutta la documentazione deve essere trasmessa al Comune dove è ubicato l'allevamento e anche in quello in cui avviene lo spargimento se diverso dal primo.

3. Gli allevamenti singoli o associati che utilizzano per lo spargimento dei liquami anche il terreno altrui, sempre nei limiti di cui al presente regolamento, sono tenuti a comunicare all' Autorità competente, preventivamente all'attività di spargimento, anche un formale atto di assenso rilasciato dal proprietario/conduttore dei fondi;

4. Lo spargimento sul suolo non è consentito nei terreni con coltivazione in atto, destinate direttamente e senza processi di trattamento all'alimentazione umana;

5. Non è consentito lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto su terreni con forte permeabilità o in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi o risorgive,

6. Lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato su terreni soggetti a vincolo idrogeologico;

7. Si fa obbligo inoltre a tutti gli allevatori di presentare al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno entro 30 giorni da ogni variazione, un programma aziendale di spargimento indicante ubicazione, superfici dei terreni interessati e periodo di massima in cui viene effettuato lo spargimento, e che descriva come da allegato fax simile (all. A):

- l'allevamento;
- le quantità di liquame e deiezioni in esso prodotte su base mensile (calcolate in base alla allegato B);
- le modalità di stoccaggio;
- le essenziali caratteristiche pedologiche ed idrogeologiche del sito o dei siti di spandimento;
- la quantità complessiva da spargere in termini di azoto che è apportata ai suoli.

In caso di comprovate necessità di spargimento occasionale, lo stesso può essere autorizzato dal Sindaco previa presentazione di motivata richiesta, che descriva, quanto previsto dal programma aziendale di utilizzazione. Qualora non intervengano modificazioni al programma aziendale di utilizzazione presentato nell'anno precedente, è sufficiente che gli allevatori presentino un'autocertificazione attestante che nulla è variato rispetto all'anno precedente.

Non sono in ogni caso tenuti all'elaborazione e successiva presentazione al Comune dei documenti di cui ai commi precedenti del presente articolo gli allevatori che hanno meno di kg 3.600 di bovini, meno di kg 1500 di suini, meno di kg 300 di avicunicoli e coloro i quali i cui prodotti allevati sono destinati esclusivamente al consumo proprio. Tali esenzioni non si applicano quando la sommatoria dei pesi vivi di tutti i capi allevati, anche se di specie diverse, supera i kg 3.600.-

8. Lo spargimento dei fertilizzanti di cui al comma 1° deve avvenire nei modi e nei tempi più appropriati con l'obbligo di osservare le seguenti regole:

- a) il percorso dei mezzi di trasporto dei liquami dovrà avvenire senza perdita alcuna sulle sedi stradali di qualsivoglia tipologia, e di proprietà di qualsiasi Ente, né causare odori o esalazioni

- eccessivi dovuti alla cattiva manutenzione e/o pulizia del mezzo di trasporto ed avendo cura di evitare, nel limite del possibile, il transito lungo le strade dei centri edificati o abitati;
- b) all'uscita del fondo deve essere effettuata la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale;
 - c) lo smaltimento dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, con distribuzione rasoterra e a bassa pressione, evitando in modo tassativo lo smaltimento ripetuto nello stesso appezzamento, in particolar modo non più di due volte nell'arco della stessa cultura, senza comunque superare il carico massimo ammesso;
 - d) ultimate le operazioni di spargimento le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno essere accuratamente lavati;
 - e) nel caso comunque dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento della sede stradale, il trasportatore dovrà provvedere immediatamente e senza ritardo alla pulizia totale in tutta la lunghezza del percorso effettuato con il mezzo; in quest'ultimo caso dovrà provvedere a posizionare idonea segnaletica atta a individuare lo stato di disagio momentaneo. Nel caso si verificassero danni a persone o cose conseguenti ad un inadeguato intervento di rimozione dell'imbrattamento e comunque fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto responsabile per eventuali cause promosse civilmente fatte salve comunque le sanzioni di rilevanza penale.
9. Allo spargimento dei fertilizzanti organici naturali deve seguire immediata ed idonea operazione di aratura fatti salvi gli spargimenti su prati stabili o vigneti, relativi ai soli letame o stallatico. In caso di comprovata necessità di spargimento occasionale, lo stesso può essere autorizzato dal Sindaco, previa presentazione di motivata richiesta, che descriva, quanto previsto dal programma aziendale di utilizzazione.
10. Lo svuotamento delle vasche di contenimento delle deiezioni animali e dei materiali, anche misti a segatura o altro, contenente deiezioni animali è vietato nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Per il restante periodo dell'anno lo svuotamento delle vasche in argomento è consentito dalle ore 6.00 alle ore 19.00 con l'obbligo di effettuare la contestuale ed immediata aratura dei terreni interessati dalla concimazione.

Art. 43

Casi particolari di autorizzazione allo spargimento dei liquami

1. Nel caso in cui gli allevatori o associati intendano utilizzare quantità di liquame superiori a quelle consentite ai limiti di carico indicati dall'art. 44 del presente regolamento, oppure intendano effettuare lo spargimento su terreni con pendenza superiore al 15%, devono trasmettere all'Autorità competente (PROVINCIA) il piano di concimazione dei liquami al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;
2. Il piano di concimazione dei liquami indicante ubicazione, superficie dei terreni interessati e periodo di massimo spargimento, va presentato alla PROVINCIA di TREVISO ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione. Copia del piano deve essere contestualmente inviata a questo Comune per conoscenza. Si fa altresì obbligo agli allevatori di comunicare ogni variazione intervenuta al suddetto piano di concimazione, durante la vigenza del piano stesso.
3. Non sono tenuti in ogni caso tenuti all'elaborazione e successiva presentazione al Comune dei documenti di cui ai commi precedenti del presente articolo, gli allevatori che hanno meno di 3.600 Kg di bovini, meno di 1.500 kg di suini o meno di 300 Kg di avicunicoli, e coloro i quali utilizzano esclusivamente per consumo proprio i prodotti allevati. Detta esenzione non si applica quando la sommatoria dei pesi vivi di tutti i capi allevati, anche se di specie diverse, supera i 3.600 kg.

Art. 44

Determinazione quantità massima di fertilizzanti organici naturali che possono essere smaltiti

1. E' ammessa la distribuzione sul suolo agricolo dei fertilizzanti organici naturali, con le modalità ed i limiti imposti dal presente regolamento, nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - 24 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro utilizzato, per allevamenti di suini e vitelli a carne bianca;
 - 30 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per altri allevamenti.

2. Per il calcolo del peso vivo di bestiame, si dovrà far riferimento alla tabella riportata nel comma 4°;
3. Lo spandimento dei fertilizzanti organici naturali, provenienti da allevamenti animali, in quantità superiori ai limiti sopra riportati è possibile solo a seguito di specifica e motivata richiesta di deroga da parte dell'allevatore e successiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.
4. La determinazione del peso vivo allevato avviene secondo il seguente schema:

Tipo di Allevamento	Peso Medio in Kg
<i>Allevamento bovini:</i> - vitelli carni bianca (0÷6 mesi) - bovini adulti (più di 15 mesi) - vitelloni (6÷15 mesi) - vitelli svezzamento (0÷6 mesi)	135 500 300 135
<i>Allevamenti suinicoli:</i> - lattonzoli (7÷75 kg) - magroncelli (25÷50 kg) - suini da macello (90÷115 kg) - suini grassi da macello (90÷160 kg) - scrofe - verri	15 35 100 120 180 200

Art. 45

Stoccaggio interno all'azienda

1. I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 26/GIU/1992 N. 3733 e comunque in vasche a tenuta stagna e chiuse (non a cielo aperto) dotate di mezzi (fissi o mobili) per l'asporto del materiale atti ad evitare dispersioni o spargimenti;
2. Gli allevamenti ubicati in prossimità di nuclei abitati devono essere disposti di efficace sistema di abbattimento degli odori;
3. Le vasche a tenuta stagna devono essere di capienza utile complessiva non inferiore a contenere in quantitativo di liquame prodotto dall'insediamento in 6 mesi;
4. Il letame ed i prodotti similari solidi e/o palabili devono essere stoccati in apposite concimaie a tenuta con muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detti fertilizzanti, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio. Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido o solido). Periodicamente devono essere attuati trattamenti di disinfestazione con periodicità tale da evitare la proliferazione di mosche, in alternativa è possibile coprire uniformemente il cumulo di letame con teli impermeabili di colore nero.
5. Le distanze dalle concimaie di nuova realizzazione dovrà essere calcolata secondo quanto previsto dalle norme di riferimento vigenti.
6. Ove si presenti la proliferazione di insetti o animali molesti derivanti dalle concimaie o ricorrano condizioni di emergenza a carattere igienico-sanitario, il Sindaco può imporre l'adozione di particolari misure di contenimento, ovvero la eliminazione del fenomeno (es. teli, enzimi, ecc...).
7. Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione del mais tesoro e per il deposito di mangimi o miscele per allevamenti, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

Art. 46

Cumuli temporanei esterni di letame o stallatico

1. I cumuli temporanei di letame o stallatico o prodotti assimilabili solidi e/o palabili, esterni ai locali dell'allevamento e diversi dalla concimaia, da realizzare in pieno campo ai fini del successivo smaltimento in loco sul suolo ad uso agricolo, possono essere realizzati solo sul suolo ad uso agricolo e secondo quanto indicato ai commi successivi.
2. Devono essere collocati su idonea piattaforma o aia impermeabile, o rese tali, costituite in modo da evitare la dispersione di colaticcio nelle zone circostanti e il dilavamento verso l'esterno delle acque piovane;
3. Le idonee piattaforme, o aie debitamente impermeabilizzate, dovranno distare non meno di 30 metri da qualunque abitazione sia civile che rurale, non meno di 30 metri dalle strade pubbliche e vicinali di uso pubblico, non meno di 200 metri dai pozzi e serbatoi d'acqua potabile, non meno di 20 metri dal piede di scarpata degli argini dei fiumi, dei canali e dei laghi sia essi naturali che artificiali anche quelli deputati al contenimento dei liquami, non meno di 25 metri dai confini di proprietà contermini;
4. I cumuli temporanei di letame e/o prodotti similari solidi e/o palabili devono essere adeguatamente coperti da teli impermeabili di colore scuro per evitare lo sviluppo di mosche;
5. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai cumuli di letame destinati allo spandimento fino a 72 ore dall'avvenuto deposito e a condizione che si trovino sul terreno interessato allo spandimento;
6. La realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1° è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione edilizia da parte del competente ufficio comunale;
7. I cumuli temporanei devono essere realizzati solo temporaneamente, in funzione del successivo smaltimento sul suolo e non devono superare i mesi **1 (uno)** per anno solare.

Art. 47

Divieti e limiti per il cumulo e lo spargimento

1. E' vietato stoccare direttamente sul suolo cumuli di letame, pollina o altri residui fermentescibili, sia ad uso concimistico che mangimistico (fatte salve le concimaie relative al compostaggio dei rifiuti domestici). Lo stoccaggio dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 46.
 2. In deroga ai successivi divieti è consentito l'utilizzo del letame ad assimilati in piccole aree a verde privato e pubblico, quali orti e giardini, purché la distribuzione non arrechi molestie a condomini e vicinanti e venga immediatamente interrato;
 3. Lo smaltimento dei fertilizzanti organici naturali è vietato nei seguenti casi:
 - la domenica e negli altri giorni festivi e durante le feste paesane;
 - nell'area di rispetto dalle singole abitazioni ed edifici pubblici con raggio di 30,00 m, con possibile riduzione del raggio previo assenso scritto a tutti gli interessati;
 - nell'area di rispetto degli edifici di culto con raggio di 100,00 m;
 - nell'area di rispetto dagli impianti sportivi, aree a verde pubblico attrezzato 50,00 m;
 - nelle aree di cave non ripristinate all'uso agricolo: fascia di rispetto di raggio pari a 20,00 m;
 - presso le fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, sorgenti, ecc...) pubblici e privati che forniscano acqua per il consumo umano: area di rispetto con raggio di 200,00 m dal punto di captazione (D.P.R. 236(1988));
 - nei giorni di pioggia e sui terreni allagati, saturi d'acqua o ghiacciati;
 - presso i corsi d'acqua: fascia di rispetto di 10,00 m per lato;
 - presso i canali in terra incassati: fascia di rispetto di 10,00 m per lato;
 - **zone A, B, C e D, a norma del P.R.G. con fascia di rispetto di 50,00 m dal limite di inizio;**
 - presso la viabilità provinciale e comunale: fascia di rispetto 10,00 m per lato;
 - **nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;**
- Deroghe a tale divieto potranno essere concesse di volta in volta dal Sindaco previa richiesta scritta e motivata da parte degli interessati.

Art. 48
Lo spargimento del compost

1. Considerato che il compost è un prodotto maturo, senza particolari problemi di odore, è ammesso lo spargimento di compost in deroga ai divieti di cui all'art. 47, su motivata richiesta e purchè la distribuzione non arrechi molestie alle persone e venga immediatamente interrato. E' fatto salvo quanto prescritto dalla deliberazione della G.R. 10/03/2000 n. 766.

Art. 49
Misure contro la proliferazione degli infestanti

1. In tutti gli allevamenti animali, nell'area di relativa pertinenza, nelle concimaie di cui all'art. 45 e nei cumuli di cui all'art. 46 si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Le aziende suinicole ed avicunicole che producono per la vendita, le aziende di bovini che producono liquami e gli altri soggetti che di volta in volta possono essere riconosciuti come causa di inconvenienti documentati (ai quali deve essere comunicata tale circostanza da parte dell'Autorità Sanitaria) devono predisporre ad inizio anno un piano dettagliato scritto di lotta alle mosche, da annotare su apposito registro; sullo stesso registro devono essere annotati i trattamenti di disinfestazione effettuati indicando il prodotto utilizzati e date e modalità di esecuzione; tutte le registrazioni devono essere conservate a disposizione degli organi deputati alla vigilanza per almeno un anno. Qualora i trattamenti vengano direttamente eseguiti dal titolare dell'azienda agricola dovrà essere conservata per un anno la documentazione comprovante l'acquisto del materiale utilizzato con relative schede tecniche e di sicurezza.

3. Nel registro dovranno essere annotati in particolare:

- La data dell'intervento della disinfestazione;
- La ditta o l'operatore che ha eseguito l'intervento di disinfestazione;
- Le modalità e i mezzi con cui sono stati eseguiti i trattamenti;
- I prodotti impiegati e le dosi d'impiego;
- Per ogni prodotto dovrà essere conservata la scheda tecnica e di sicurezza.

4. Tutti i conduttori di allevamenti zootecnici devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne, in particolare è necessario che venga curata la pulizia, anche con periodici lavaggi, nei punti di movimentazione delle deiezioni o delle attrezzature utilizzate;

5. L'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere sfalciata frequentemente;

6. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.

CAPO VIII BIS
Disposizioni in ordine ai siti sensibili

Art. 49 bis
Siti sensibili

1. Costituiscono siti sensibili ai fini del presente regolamento: le scuole, gli asili, le piazze pubbliche, i parchi pubblici, gli impianti sportivi i campi da gioco pubblici, le chiese e i cimiteri nonché tutti i luoghi il cui interesse di natura pubblica risulta preminente nei confronti delle attività private rurali confinanti o di prossimità che potranno venir individuati dalla Giunta con proprio provvedimento.

Art. 49 ter
Limitazioni

1. Per decoro urbano è fatto obbligo lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 10 metri dai siti sensibili.

2. Qualora il sito sensibile coincida con un edificio o un impianto, la distanza sarà misurata dai muri perimetrali del primo o dalle strutture dello stesso.

3. Nel caso siano presenti recinzioni, la misurazione verrà effettuata dalle stesse e, nel caso di assenza di edifici e di recinzioni, dal confine del mappale.

CAPO IX

SANZIONI

Art. 50

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
2. Per l'inosservanza della norme di cui il presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00.-

Art. 51

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 52

Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 200 ad € 1.000.

Art. 53

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nei magazzini comunali o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.